



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - 2014

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Gli immobili soggetti al tributo sono disciplinati dall'art.51 del vigente regolamento IUC – componente TASI (approvato con delibera C.C. n. 13 del 31.07.2014).

SOGGETTI PASSIVI

- il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o il detentore a qualsiasi titolo di unità immobiliari soggette al tributo;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e pagata come segue:
 - a) per il 90% dal titolare del diritto reale sull'immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie);
 - b) per il 10% dall'utilizzatore dell'immobile.
- nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell'anno la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- nel caso l'immobile sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario;
- in caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, come definita anche all'art. 9 del vigente regolamento per l'applicazione della IUC – componente IMU.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità e dell'inabitabilità si rinvia all'art. 11 del vigente regolamento IUC-componente IMU.

SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1° rata (acconto) entro il **16/10/2014**: pari al 50% dell'imposta;
- 2° rata (saldo) entro il **16/12/2014**: a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;

ALIQUOTE (approvate con delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2014):

TIPO DI IMMOBILE	Aliquota
a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9: <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;• l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;• la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente	2,5 ‰



www.comune.casoli.ch.it

protocollo@comune.casoli.ch.it



comune.casoli.ch@halleycert.it

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
b) Immobili di cat. "D"	2,4 ‰
c) Altri immobili (compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,0 ‰
d) Immobili (abitazioni e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzati quale abitazione principale , come risultante dall'anagrafe comunale	Zero
e) Aree edificabili	Zero
f) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	Zero
g) Abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ciascuna categoria	Zero
h) Immobili cat. D/1, D/7 e D/8 non locati e non ceduti a terzi a qualsiasi titolo, non utilizzati per attività produttive, artigianali, depositi ecc., limitatamente al periodo in cui si verificano tali condizioni. Le frazioni di mese verranno computate per intero se superiori a 15 gg. **	Zero

**** Per gli immobili di cat. D/1, D/7 e D/8 di cui alla lett. h) della precedente tabella, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare apposita comunicazione al Comune nel momento in cui si verificano i presupposti di cui alla citata lettera h) allegando autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono dettagliate le condizioni che danno diritto alla non applicazione della TASI. Le autocertificazioni verranno sottoposte a controllo dell'ente, anche mediante incrocio di banche dati.**

DETRAZIONI (approvate con delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2014):

REQUISITI	€
Si applica sull' abitazione principale e relative pertinenze (massimo UNA pertinenza per categoria catastale – C2, C6, C7) fino a concorrenza del suo ammontare. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate per regolamento (IUC- componente IMU) e per legge all'abitazione principale.	50,00
Abitazione principale: Per ogni figlio convivente, a carico del soggetto passivo, di età inferiore a ventisei anni.	50,00

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso di **due unità immobiliari contigue**, fisicamente unite ma accatastate con due subalterni diversi, solo uno di tali subalterni, a scelta del dichiarante, può essere considerato abitazione principale, mentre l'altro sarà soggetto all'imposta come immobile diverso dall'abitazione principale. L'applicazione dell'imposta in modo omogeneo ad entrambi i subalterni, considerati fiscalmente come unica unità, può avvenire solo in seguito (e far data) alla fusione catastale degli stessi.

In alternativa, **l'applicazione omogenea può avvenire solo se i subalterni, pur rimanendo distinti, vengono espressamente dichiarati dal catasto uniti/collegati fisicamente** (anche se non catastalmente) e **tale situazione deve risultare dalla visura catastale**. In tal caso la base imponibile è data dalla somma delle rendite catastali dei vari subalterni costituenti l'unica abitazione principale; anche per l'applicazione della detrazione per abitazione principale, occorre far riferimento alla somma delle rendite catastali (Art. 51 regolamento IUC – componente TASI).

IMPORTO MINIMO ED ARROTONDAMENTO

Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 per anno d'imposta. (Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso).

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Nel caso i pagamenti venissero effettuati oltre la scadenza verranno applicate le sanzioni e gli interessi per tardivo pagamento ai sensi della vigente normativa.

MOLTIPLICATORI PER CALCOLO BASE IMPONIBILE

Al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per la categoria catastale C1.

CALCOLO IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

IMPOSTA ANNUA = Base imponibile x aliquota : 1000.

Dall'imposta ottenuta si detraggono:

- detrazione per abitazione principale di € 50,00;
- detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente, a carico del soggetto passivo, di età inferiore a ventisei anni.

CALCOLO IMPOSTA PER ALTRI IMMOBILI

IMPOSTA ANNUA = Base imponibile x aliquota : 1000

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Il versamento dell'imposta **avviene in autoliquidazione e** può essere effettuato, indicando il codice catastale del

Comune: B985, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1017381649 intestato a: "PAGAMENTO TASI". (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali).

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3958	"TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – Art.1, c.639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
3961	"TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – Art.1, c.639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

DICHIARAZIONI TASI

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, **nonché tutti i detentori degli stessi**, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.

Si evidenzia che devono essere presentate le dichiarazioni TASI relative ad immobili occupati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale (immobili concessi in locazione, uso gratuito ecc.).

La mancata presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €51,65.

SPORTELLI UTENTI:

Il regolamento per l'applicazione della TASI e le informazioni sono disponibili sul sito web dell'Ente: www.casoli.gov.it.

L'ufficio tributi del Comune, sito presso la sede municipale di Via Frentana n. 30, è a disposizione per chiarimenti o informazioni nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- il lunedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Tel.: 0872 9928221 Fax: 0872 982802

e-mail: floraalleva@comune.casoli.ch.it

Casoli, 10 settembre 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)